

SETTIMANA PARLAMENTARE

1 – 7 ottobre 2012

Le Commissioni della Camera

Sui requisiti per l'attribuzione dei diversi ruoli professionali previsti per l'esecuzione di lavori di bonifica di siti inquinati

Iniziative per la bonifica dell'area dell'ex camping il Subacqueo nel comune di Isola di Capo Rizzuto

Le Commissioni Bicamerali

Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Sindacato ispettivo

Camera – seduta del 1° ottobre

Sulla definizione dei criteri per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali

Senato – seduta del 2 ottobre

Sulla produzione di energia elettrica da biomasse liquide

Sulle patologie oncologiche in Campania e sulla loro relazione con lo smaltimento illegale di rifiuti

Sulla bonifica del sito di interesse nazionale di Crotone, Cassano e Cerchiara

Senato – seduta del 3 ottobre

Sull'interpretazione di alcune disposizioni del decreto relativo all'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici

Sulla disputa in corso tra la Salerno pulita SpA e la Tempor, agenzia di somministrazione di lavoro

Camera – seduta del 4 ottobre - Risposte

Sugli interventi da adottare per incentivare il completo sviluppo sostenibile del comparto agricolo italiano

Le Commissioni della Camera

Sui requisiti per l'attribuzione dei diversi ruoli professionali previsti per l'esecuzione di lavori di bonifica di siti inquinati - Interrogazione

4 ottobre: il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli, ha risposto in Commissione Ambiente all'interrogazione n. 5-02437 di Tommaso Foti (PDL).

Qui di seguito il testo dell'interrogazione e lo svolgimento

Testo interrogazione

TOMMASO FOTI, CARLUCCI e ALESSANDRI. -

Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

- Per sapere - premesso che:

appare necessario fornire adeguate delucidazioni in ordine ai meccanismi di maturazione dei requisiti per la categoria 9 (bonifiche);

la questione è piuttosto delicata perchè riguarda l'attribuzione di esperienze e quindi la maturazione di requisiti ed infine l'ottenimento della possibilità di essere direttore tecnico di impresa per determinate categorie;

occorrere stabilire, infatti, con precisione quali sono i soggetti che, data una bonifica, possono fare valere l'esperienza ai fini della maturazione dei requisiti. Si evidenzia al riguardo che i soggetti normalmente codificati in un lavoro di bonifica sono i seguenti: progettisti, direttori dei lavori, coordinatori della sicurezza in fase di progetto ed in fase di esecuzione, il responsabile dei lavori (sempre ai sensi della legge n. 494 del 1996 e successive modificazioni e integrazioni), collaudatori. L'esperienza ci dice che i direttori dei lavori possono essere più di uno, così come i loro assistenti: figure minori di cui si avvalgono i predetti direttori dei lavori per l'operatività della mansione Analoga e la situazione dei coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione -:

in ragione di quali attività si maturino - e da parte di quali soggetti - i requisiti che interessano il presente atto di sindacato ispettivo.

(5-02437)

Svolgimento

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati qui di seguito.

Con riferimento alla interrogazione n. 5-02437 presentata dagli onorevoli Tommaso Foti e Carlucci, concernente i requisiti per l'attribuzione dei diversi ruoli professionali previsti per l'esecuzione dei lavori di bonifica dei siti inquinati, si rappresenta che la disciplina in materia è dettata dal decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, recante «Regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali» in base al quale l'impresa che intende iscriversi all'Albo deve dotarsi di uno o più responsabili tecnici, la cui qualificazione professionale risulti da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione.

L'Albo gestori ambientali, istituito con decreto legislativo n. 152/2006, si articola in un Comitato nazionale, che ha sede presso il Ministero dell'ambiente e da una serie di sezioni sia regionali che provinciali, la cui sede è fissata presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il Comitato nazionale, per ogni categoria e relative classi d'iscrizione, deve definire i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti professionali dei responsabili tecnici.

Con riferimento all'iscrizione nella categoria 9 (bonifica dei siti), si rinviene la disciplina nelle deliberazioni del Comitato nazionale n. 3 del 16 luglio 1999, n. 5 del 12 dicembre 2001, integrata con la deliberazione n. 1 dell'11 maggio 2005, e dalle direttive emesse il 28 ottobre, e il 22 dicembre 2005.

I titoli di studio riconosciuti idonei ai fini del conseguimento della professionalità richiesta al responsabile tecnico sono i seguenti: diploma di geometra, perito industriale, perito tecnico, perito chimico, perito edile o altro tipo di diploma riconosciuto idoneo sulla base del corrispondente ordinamento professionale; la laurea in ingegneria, in chimica, in scienze biologiche, in scienze geologiche o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.

I titoli di studio e gli anni di esperienza richiesti variano in relazione alla dimensione dell'attività individuata dalle classi di iscrizione.

Gli anni di esperienza maturata dal responsabile tecnico nell'attività di bonifica debbono essere comprovati con idonee attestazioni di regolare esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per importo complessivo pari ad almeno il 40 per cento del limite inferiore della classe richiesta per l'iscrizione, con eccezione della classe E, per la quale, in quanto classe d'accesso nella categoria 9, non sussiste alcun limite inferiore. Nell'evenienza che le suddette attestazioni non riportino i nominativi dei responsabili tecnici, le stesse debbono essere integrate con dichiarazioni di atto notorio, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa che ha eseguito l'intervento di bonifica, nelle quali venga attestato che l'interessato ha ricoperto uno dei ruoli di cui all'articolo 4 della deliberazione 16 luglio 1999. Tra di essi è riconosciuto idoneo il ruolo di direttore tecnico, che ricomprende la maggior parte delle figure citate nell'interrogazione.

Si fa presente, inoltre, che la deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001, prevede che l'impresa che si iscrive nella categoria 9 debba essere dotata, oltre che di responsabili tecnici, anche di personale tecnico qualificato, come laureati in ingegneria, in chimica, in scienze biologiche o in scienze geologiche.

Angelo ALESSANDRI (LNP), cofirmatario dell'interrogazione, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Iniziativa per la bonifica dell'area dell'ex camping il Subacqueo nel comune di Isola di Capo Rizzuto - Interrogazione

4 ottobre: il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli, ha risposto in Commissione Ambiente all'interrogazione n. 5-07439 di Nicodemo Nazzareno Oliverio (PD).

Qui di seguito il testo dell'interrogazione e lo svolgimento

Testo interrogazione

OLIVERIO, LARATTA e BRAGA. -

Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

- Per sapere - premesso che:

gli abitanti della località Marinella, sita nel territorio comunale di Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, denunciano ormai da tempo il completo stato di abbandono dell'area che ha ospitato per anni l'ex camping «il Subacqueo»;

l'intera zona andrebbe urgentemente bonificata, necessità segnalata dagli stessi cittadini anche con un esposto presentato in procura e trasmesso per conoscenza a comune, provincia, regione, con il quale si denuncia una situazione gravissima e non più tollerabile per la salute dei bagnanti e dei cittadini, che si recano in particolare nei periodi estivi sulle spiagge - limitrofe proprio all'area che ospitava il camping suddetto - spiagge tra le più belle della costa jonica calabrese;

lo stato di degrado, secondo quanto riferiscono gli abitanti della località di Marinella, risulterebbe visibile appena percorsa la scalinata, posta a confine proprio con il campeggio, e utilizzata dai bagnanti per raggiungere la spiaggia di questa meravigliosa località;

si tratta di un campeggio, non più in attività e completamente abbandonato da anni dalla proprietà, nel quale sono presenti camper ridotti ormai a rottami, case lesionate e a rischio crollo, prefabbricati crollati, e, cosa ancora più preoccupante, numerose coperture in amianto rotte, deteriorate e sbriciolate che erano poste probabilmente a copertura delle numerose casette del campeggio, ora lasciate abbandonate con incuria sul terreno;

le recinzioni infine, in parte crollate, rischiano di costituire un evidente pericolo soprattutto per i bambini, oltre che un ostacolo al libero transito dei bagnanti;

la mancanza di pulizia e manutenzione del camping e la presenza di vegetazione spontanea, alberi caduti, sterpaglia ed erba secca, potrebbero essere poi causa di pericolosi incendi, l'ultimo dei quali verificatisi nella scorsa estate che ha impegnato per più ore i vigili del fuoco per il suo spegnimento;

i cittadini sono fortemente preoccupati per la loro salute e per lo stato di degrado in cui si trova l'intera area.

Ma soprattutto sono preoccupati per la presenza di eternit di amianto, di cui si è ormai ampiamente dimostrata la pericolosità per la salute dell'uomo dovuta ad eventualità/possibilità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell'ambiente e che, se inalate, potrebbero provocare gravi malattie come l'asbestosi, il carcinoma polmonare o la mesotelioma;

è assolutamente necessaria, e non più rinviabile, una completa bonifica dell'intera zona, con relativo smaltimento di tutto il materiale pericoloso, oltre alla rimozione, nel rispetto degli standard di sicurezza, delle

coperture in eternit al fine di tutelare la salute di tutta la popolazione che abita questo territorio e di chi frequenta le vicine spiagge, in modo da poter restituire il paesaggio e l'ambiente allo splendore che meritano -:

se il Ministro interrogato intenda al più presto promuovere un'ispezione del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente nell'area in modo da verificare lo stato dei luoghi, anche considerato che l'area di Crotona e provincia, per la forte concentrazione di industrie chimiche, in passato ha già toccato pesantemente la salute dei cittadini provocando diversi morti oltre al diffondersi di diverse malattie tumorali.

(5-07439)

Svolgimento

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati qui di seguito.

Con riferimento alla interrogazione n. 5-07439 presentata dagli onorevoli Oliverio e Laratta, concernente l'area dell'ex camping il «Subacqueo» a Isola capo Rizzuto, in base alle informazioni acquisite, si rappresenta quanto segue.

In data 17 ottobre 2005, il comune di Isola di Capo Rizzuto, con diffida n. 48, intimava ai proprietari del campeggio suddetto la cessazione dell'attività ricettiva, in quanto, considerata l'assoluta inadeguatezza della struttura, poteva essere messa in pericolo l'incolumità delle persone. Pertanto, il 26 novembre successivo venivano apposti i sigilli al campeggio.

Due anni dopo, il 16 dicembre 2007, nell'ambito del procedimento penale n. 2618 del 2007, iscritto per il reato ex articoli 110, 117 e 349 del codice penale a carico dei gestori della struttura ricettiva, il tribunale di Crotona emetteva il decreto di sequestro preventivo dell'area e dei manufatti, in quanto, nonostante la diffida del comune di Isola di Capo Rizzuto, si continuava a utilizzare la struttura, ospitando all'interno circa 450 persone.

A seguito di segnalazioni da parte di cittadini e turisti, il 3 agosto 2009, il personale del Servizio igiene ambientale dell'Agenzia di sanità pubblica di Crotona ha eseguito un sopralluogo, rilevando che il campeggio in questione si presentava chiuso ed in totale stato di abbandono, la recinzione era rotta in più punti consentendo libero accesso a tutti, compresi i bambini, il terreno era ricoperto di rifiuti di vario tipo (ingombranti, materiali ferrosi, vetro, legname, materassi, suppellettili, buste di plastica, cartoni, carcasse di elettrodomestici, R.S.U., pezzi di sanitari in disuso, materiali inerti, camper abbandonati, eccetera) e i tetti di alcuni fabbricati in lastre di eternit erano deteriorati. Anche l'impianto di depurazione a servizio della struttura ricettiva, ormai in disuso, si presentava in totale stato di abbandono e con le vasche ancora piene di acqua ristagnante e maleodorante.

Vista tale situazione, il predetto Dipartimento, con nota del 6 agosto successivo, ha informato, sul degrado, il comune di Isola Capo Rizzuto e nel contempo ha richiesto l'emissione dei provvedimenti necessari all'eliminazione degli inconvenienti igienico-sanitari riscontrati.

Il 18 agosto 2009, con ordinanza n. 72, il sindaco del comune di Isola di Capo Rizzuto ordinava ai proprietari/gestori del campeggio «Il Subacqueo» la rimozione dei rifiuti, la messa in sicurezza dell'intera area e l'adozione dei provvedimenti necessari per la bonifica dei materiali contenenti amianto.

Tuttavia, nel corso dei successivi sopralluoghi, effettuati sempre dal Dipartimento di prevenzione (il 26 luglio 2010 e 17 luglio 2011), veniva rilevata la stessa situazione di degrado già accertata nel 2009. Anche di ciò veniva informato il comune e i Carabinieri di Isola Capo Rizzuto, nonché gli altri enti/uffici competenti ai quali è ribadita la necessità dell'emanazione di provvedimenti finalizzati all'eliminazione dei problemi igienico sanitari rilevati.

Anche la provincia di Crotona, con nota del 12 settembre 2011, invitava il comune ad esercitare le proprie competenze in materia di abbandono/deposito di rifiuti e, quindi, ad individuare i soggetti responsabili ovvero, nell'impossibilità di individuarli, a procedere d'ufficio alla rimozione, al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Di recente, dopo l'ennesimo sopralluogo effettuato 19 luglio 2012, da parte del Dipartimento di prevenzione-Servizio di igiene ambientale di Crotona, visto il continuo perdurare della situazione di degrado, il sindaco del comune di Isola di Capo Rizzuto, con ordinanza n. 50 del 23 luglio 2012, ha ordinato agli eredi Crugliano Francesco, quali custodi giudiziari della struttura, di provvedere, nel termine di sette giorni alla bonifica del sito, alla messa in sicurezza dello stato dei luoghi dell'intera area ed allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti speciali e pericolosi presenti.

Successivamente, in data 31 luglio 2012, il tribunale di Crotona, in accoglimento dell'istanza presentata dai proprietari dell'area, ha disposto la revoca del sequestro preventivo con restituzione dei beni sottoposti a vincolo all'avente diritto, rilevato che per il lungo tempo trascorso dai fatti contestati, risultano venuti meno i presupposti del fumus commissi delictii e del periculum in mora posti a fondamento del provvedimento del GIP.

Il 31 agosto 2012, la Polizia locale di Isola di Capo Rizzuto, ha accertato l'inottemperanza al provvedimento e ha proceduto, pertanto, con ulteriore denuncia, ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

La prefettura di Crotona informa di essere in procinto di richiamare l'attenzione del sindaco, attesa l'infruttuosità delle procedure finora seguite, sulla necessità di dar luogo senza indugi agli interventi di rimozione in danno dei proprietari.

Il comune di Isola di Capo Rizzuto, d'altro canto, comunica che è stata avviata la procedura affinché l'ente comunale, attraverso il settore manutentivo, provveda alla bonifica del sito ed alla sua messa in sicurezza, in sostituzione dei proprietari e con successivo addebito delle spese a carico degli stessi.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota del 3 ottobre 2012, ha fatto richiesta alla prefettura di Crotona e al Corpo forestale dello Stato di verificare la sussistenza del danno ambientale.

Chiara BRAGA (PD), cofirmatario dell'interrogazione, prende atto positivamente della risposta del rappresentante del Governo. Auspica comunque che si proceda in tempi brevi a rimuovere la situazione di degrado e di rischio senza che i costi dell'intervento di bonifica ricadano interamente sull'ente locale, ma anche su chi ha causato l'inquinamento del sito.

Le Commissioni Bicamerali

Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

3 ottobre: la Commissione ha ascoltato l'onorevole Alfonso Pecoraro Scanio in qualità di ministro dell'ambiente e della tutela del territorio *pro tempore*.

Il presidente, deputato Gaetano Pecorella (PDL) ha comunicato che la missione a Caserta, già prevista per lo scorso mese di luglio, avrà luogo dall'8 all'11 ottobre 2012. La Commissione effettuerà poi una missione a Rimini dall'8 al 10 novembre 2012 e una missione di studio a Bruxelles e a Lione dal 3 al 7 dicembre, nell'ambito dell'approfondimento sul traffico transfrontaliero dei rifiuti.

Pecorella ha poi comunicato che la Commissione si avvarrà della consulenza a tempo parziale e a titolo gratuito del dottor Lorenzo Palmerini.

Il presidente ha comunicato infine che, con lettera del 20 settembre 2012, l'ing. Angelo Fuschini ha presentato le dimissioni dall'incarico di consulente e che è altresì pervenuta alla presidenza la comunicazione della sostituzione del capitano di vascello (CP) Vittorio Alessandro, cessato dal servizio permanente effettivo, con il capitano di vascello (CP) Aurelio Caligiore, quale ufficiale di collegamento tra la Commissione e il Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera.

Sindacato ispettivo

Camera – seduta del 1° ottobre

Sulla definizione dei criteri per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali

Sergio PIZZOLANTE (PDL) e TOCCAFONDI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere – premesso che:

in materia di rifiuti, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (decreto «salva Italia») è intervenuto modificando l'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 152 del 2006 (testo unico delle norme in materia ambientale) e che tale riforma consente ai comuni di assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, nonché di ampliare il campo di applicazione della RES (tributo comunale rifiuti e servizi) anche ai rifiuti industriali prodotti nelle aree produttive;

dal 1998 si attende l'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico che deve definire le relative condizioni quali-quantitative dei rifiuti assimilabili, come riporta lo stesso articolo 195, comma 2, lett. e) – rimasto invariato – «sono definiti entro 90 giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani», e che la mancata emanazione di detto decreto ha determinato, fino ad oggi, il perdurare della dannosa prassi di molte amministrazioni comunali di estendere il perimetro dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani così sottraendo al libero mercato le attività di raccolta e smaltimento di alcune tipologie di rifiuti provenienti da attività industriali, artigianali, e commerciali, nonostante la normativa in materia di assimilazione non potrebbe

essere applicata perché vacante del decreto attuativo mai emanato; in tale contesto, si verificheranno ulteriori rilevanti squilibri concorrenziali poiché verranno sottratti al libero mercato le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali che oggi sono affidate agli operatori attivi nella gestione dei rifiuti speciali sulla base di rapporti contrattuali con i produttori stessi e si determinerà anche un incremento dei costi per i cittadini in quanto il tributo comunale sui rifiuti dovrà coprire anche i costi per la gestione dei rifiuti speciali che il comune assumerà agli urbani e che invece, ad oggi, sono sostenuti direttamente dai produttori dei rifiuti che sono tenuti a provvedere allo smaltimento dei rifiuti speciali a proprie spese;

in tutti quei comuni ove il sistema di raccolta differenziata non è ancora efficiente (e sono la maggioranza; si pensi che Roma è ancora ferma al 20 per cento di raccolta differenziata) è facilmente prevedibile che detti rifiuti speciali e recuperabili vengano raccolti in modo indifferenziato e smaltiti in discarica anziché recuperati; ritardando ulteriormente il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla legge in tema di raccolta differenziata e quindi determinando un danno all'ambiente –:

se, in conseguenza di quanto sopra esposto, sia prevista, e con che tempi, la costituzione di un tavolo di concertazione tra tutte le associazioni di categoria coinvolte nel processo di assimilazione ed i Ministeri competenti per la formulazione dell'atto ministeriale previsto dall'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 152 del 2006, che stabilisca in maniera univoca i criteri per l'assimilazione ai rifiuti urbani limitando gli ambiti discrezionali delle amministrazioni comunali nell'individuazione della quantità e qualità di tipologie di rifiuti speciali da assimilare ai rifiuti urbani.

(4-17888)

Senato – seduta del 2 ottobre

Sulla produzione di energia elettrica da biomasse liquide

Barbara CONTINI (Per il Terzo Polo: API – FLI), RUTELLI, BALDASSARRI, BRUNO, DE ANGELIS, MILANA, MOLINARI, DE LUCA Cristina - Il Senato, premesso che:

le energie rinnovabili costituiscono un tassello fondamentale della strategia energetica nel Paese, e ciò anche in funzione del corretto recepimento della normativa europea in materia di politiche energetiche sostenibili nonché del raggiungimento dei traguardi fissati anche a livello europeo per il 2020, il 2030 e il 2050;

la produzione di energia elettrica da biomasse liquide, in Italia, è una componente importante della generazione di energia da fonte rinnovabile; in particolare gli impianti di cogenerazione alimentati da biomasse liquide sono generalmente complementari all'attività produttiva di aziende manifatturiere che ne utilizzano sia l'energia elettrica sia il calore e che, in questo modo, realizzano importanti economie di scala vantaggiose sotto il profilo della competitività industriale; vale la pena porre in evidenza che tale settore è quello, tra le fonti rinnovabili, che ha generato un maggiore comparto indotto per il sistema Italia, che va dalla motoristica navale alla logistica portuale e di entroterra, dal trasporto alla produzione di componentistica meccanica specifica, fino alla manutenzione;

gli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse liquide hanno importanti caratteristiche tecniche positive sotto il profilo sia della produzione sia dell'impatto ambientale, e in particolare esse consentono una piena programmabilità e stabilità di produzione, al pari dei tradizionali impianti termoelettrici a combustibile fossili, ma non sono gravati dall'*emission trading scheme* e quindi non devono ricorrere all'assegnazione delle quote di emissione con notevole risparmio di costi;

dal 2004 al 2011 la produzione di energia elettrica da biomasse liquide ha conosciuto una fase di notevole sviluppo con l'apporto di cospicui investimenti (oltre mezzo miliardo di euro), tanto che a fine 2010 la capacità produttiva installata era di circa 650 megawatt; il segmento della produzione di energia elettrica da biomasse liquide si è mostrato un notevole volano sia in termini di indotto (impiantistica, logistica e manutenzione) sia in termini di occupazione; si valuta infatti che il fatturato annuo sia di circa un miliardo di euro (750 milioni diretto, 250 milioni di indotto), e che gli occupati totali siano circa 5.000 (1/2 diretto, 1/2 indotto); sotto il profilo delle entrate tributarie dell'erario, il segmento della produzione di energia elettrica da biomasse liquide, tenuto conto anche dell'indotto, si traduce in 150 milioni di euro all'anno di Iva e 80 milioni di euro di incassi doganali legati all'importazione dall'estero dei bioliquidi; in Italia si utilizzano infatti circa 800.000 tonnellate di olii vegetali all'anno, quasi tutte importate; l'entrata in attività degli impianti di produzione di energia elettrica ha contribuito positivamente negli ultimi anni all'internazionalizzazione delle imprese italiane, creando i presupposti per una integrazione verticale della filiera nazionale con le produzioni agroenergetiche realizzate soprattutto in Paesi in via di sviluppo;

secondo i dati relativi al 2011 pubblicati dal Gestore dei servizi energetici (GSE), in Italia risultano operativi 97 impianti che producono energia elettrica da biomasse liquide di potenza unitaria superiore a 1 megawatt (essi sono più che raddoppiati nel giro di appena due anni: erano 42 nel 2009), per una potenza totale installata di circa 650 megawatt e una produzione totale di oltre 3.000 GWh all'anno;

le disposizioni introdotte con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel recepire la direttiva 2009/28/CE, hanno notevolmente modificato la normativa riguardante il settore delle energie rinnovabili incidendo in modo particolare su tutti gli incentivi alle fonti rinnovabili con impatto sostanzialmente indistinto su tutte le attività di generazione della filiera: eolico, geotermico, biomasse e idroelettrico;

il quadro normativo risultante dal predetto decreto, nonostante sia avvenuta l'adozione di alcuni decreti di attuazione previsti, è tutt'oggi caratterizzato da una fondamentale incertezza; tra l'altro, in mancanza di adeguati correttivi che tengano adeguatamente in considerazione le specificità di alcuni comparti, tra cui proprio quello della generazione da bioliquidi, la nuova normativa impatterà negativamente su molti impianti a energia rinnovabile;

l'impatto della nuova normativa sul comparto della produzione di energia elettrica e calore da biomasse liquide è avvenuto, da un lato, attraverso la riduzione degli incentivi e, dall'altro lato, attraverso l'istituzione di un sistema di certificazione dell'impatto ambientale (istituzione avvenuta con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2012) che non tiene adeguatamente conto della reale situazione del settore in Italia; l'effetto negativo prodotto dal repentino mutamento del quadro normativo si è sommato, aggravandone le conseguenze, all'incremento delle quotazioni internazionali dei bioliquidi e alle difficoltà sul mercato dell'energia; questa situazione, di fatto, sta mettendo a rischio la sopravvivenza stessa di molti impianti di generazione;

per quanto riguarda gli incentivi, il riscadenziamento del rilascio e del ritiro dei certificati verdi, che in base alla nuova normativa potrà avvenire rispettivamente con cadenza trimestrale e a distanza di nove mesi dal rilascio per i certificati verdi relativi all'anno 2013 (che si ridurrà poi a sei mesi per gli anni 2014 e 2015), provoca, alle aziende che esercitano impianti di produzione di energia elettrica da biomasse liquide, un danno anche dal punto di vista finanziario, in quanto esse sono obbligate a pagare con largo anticipo il biocombustibile prima di poterlo utilizzare; tale danno va ad aggiungersi a quello più strettamente economico determinato dal taglio degli incentivi operato per via legislativa;

il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, all'articolo 24, prevede anche per gli impianti alimentati da bioliquidi la possibilità che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, definisca entro il 2012 criteri di integrazione dei ricavi o prezzi minimi garantiti in modo tale da assicurare l'esercizio economicamente conveniente di tali impianti che partecipano al mercato elettrico;

per quanto riguarda il tema della certificazione di sostenibilità ambientale, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 23 gennaio 2012, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali, in applicazione di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 28 del 2011, istituisce un sistema nazionale di certificazione della sostenibilità ambientale dei bioliquidi e dei biocarburanti allo scopo di garantire l'attendibilità delle informazioni sul rispetto dei criteri di sostenibilità e delle informazioni sociali e ambientali fornite dagli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione degli stessi bioliquidi e biocarburanti;

a tale fine l'articolo 3 del citato decreto ministeriale istituisce un sistema nazionale di certificazione che prevede tra l'altro la creazione di un organismo preposto all'accreditamento di tutti i soggetti che ai sensi della normativa UNI CEI EN 45011:1999 sono abilitati al rilascio dei certificati di conformità e di sostenibilità degli impianti; il decreto disciplina altresì le modalità di funzionamento del sistema nazionale di certificazione; il decreto ministeriale introduce il requisito di certificazione per tutti i biocarburanti e bioliquidi il cui impiego deve ottemperare agli obblighi previsti dal decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006, per quanto riguarda la miscelazione e agli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 (introdotto dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55), nonché per potere accedere ai meccanismi di incentivazione di cui agli articoli 24, 33, 38 e 39 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel caso di impiego per la produzione di energia da fonti rinnovabili; in estrema sintesi, gli operatori economici che impiegano bioliquidi e biocarburanti nella produzione di energia e nel trasporto sul territorio nazionale dovranno certificarne la sostenibilità sulla base dei criteri stabiliti per il sistema nazionale di certificazione; l'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 23 gennaio 2012 stabilisce tra l'altro che «ogni persona fisica o giuridica stabilita nella comunità o in un paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente biocarburanti e bioliquidi destinati al mercato comunitario e ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Unione europea che produce biocarburanti e bioliquidi e li utilizza successivamente per proprio conto sul territorio nazionale, nonché ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Unione europea o in un paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti o loro miscele per la produzione di biocarburanti o bioliquidi destinati al mercato comunitario» è interessata dagli obblighi di certificazione;

il citato decreto ministeriale, in linea con la direttiva 2009/30/CE, stabilisce implicitamente un sistema concorrenziale tra il comparto biocarburanti e il comparto bioliquidi, con un aggravio per quest'ultimo settore dovuto alla diversa modalità di ottemperare all'obbligo: mentre infatti per il settore biocarburanti vale la regola del *double counting*, che consente in estrema sintesi di contabilizzare doppiamente - in termini di numero di certificati di sostenibilità - i sottoprodotti o altri prodotti secondari, ciò non vale per il settore bioliquidi. Si sottolinea ancora che, nell'eventuale impossibilità di fornire certificati di sostenibilità, per il settore biocarburanti ciò coinciderebbe con l'obbligo di pagare una sanzione che automaticamente diviene il livello massimo di prezzo cui può spingersi il costo dei certificati di sostenibilità; per il settore bioliquidi, invece, nell'eventualità di non reperire sul mercato prodotti provvisti di certificazione di sostenibilità, l'impossibilità di dimostrare la certificazione di sostenibilità coinciderebbe con la mancata erogazione degli incentivi (certificati verdi), e cioè di fatto con la chiusura degli impianti. Per detto settore in conclusione non vi è alcuna forma di tutela, poiché il decreto sulla sostenibilità è stato scritto con piena rispondenza alle sole esigenze del settore biocarburanti;

i costi di approvvigionamento e certificazione sul comparto dei bioliquidi non possono essere trasferiti su acquirenti intermedi o finali perché il settore dei bioliquidi si confronta con un mercato giornaliero, quale la borsa dell'energia, che non consente di internalizzare i suddetti costi;

lo schema di certificazione configurato dal decreto ministeriale mal si concilia con le caratteristiche della filiera italiana dei bioliquidi e dei biocarburanti; infatti, i dati riguardanti il settore nel nostro Paese evidenziano chiaramente come esso debba fare affidamento prevalentemente sull'importazione di materia prima da Paesi extra europei (in particolare da Paesi del Sud-Est asiatico), e ciò in quanto la produzione italiana di bioliquidi, in rapporto alle esigenze per esempio della produzione energetica, è praticamente irrisoria; secondo i dati relativi al 2010, a fronte di una superficie agricola utilizzata (SAU) di 12,7 milioni di ettari, soltanto 280.000 ettari risultavano coltivati a piante oleaginose (appena il 2 per cento dell'intera SAU) e meno di un quinto delle predette coltivazioni oleaginose risultavano destinate ai bioliquidi per la produzione energetica; inoltre, il mercato estero risulta notevolmente più strutturato e meno legato alla stagionalità; è chiaro che questa normativa sulla certificazione di sostenibilità ignora completamente la limitata capacità di produzione di materia prima coltivata in Italia, e con la sua entrata in vigore gli operatori italiani del settore della produzione di energia elettrica da bioliquidi incontreranno oggettive difficoltà ad ottenere le garanzie richieste sulle materie prime utilizzate fino a oggi, e anche a reperire materie prime suscettibili di essere certificate in base ai criteri richiesti dalle nuove norme; le conseguenti difficoltà di accedere alle materie prime provenienti dalle aree geografiche dalle quali fino a oggi gli operatori italiani si sono approvvigionati si tradurranno in un incremento dei costi dei bioliquidi che determinerà danni economici all'intero comparto; peraltro, anche se il decreto ministeriale non vieta la vendita di prodotti sprovvisti della certificazione di sostenibilità, è evidente che questi ultimi non avranno più mercato o avranno un mercato molto limitato visto che non potranno essere più utilizzati nel rispetto degli obblighi di miscelazione di cui al decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006, ovvero nel rispetto degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra previsti dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2005, né ai fini degli incentivi di cui al decreto 3 marzo 2011, n. 28;

particolarmente dannosa per il comparto risulta l'estensione dell'obbligo di certificazione anche alle materie prime relative a contratti di fornitura già stipulati e in esercizio prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale, il quale prevede deroghe alla certificazione dell'intera filiera soltanto per i biocombustibili prodotti nel 2011 o prodotti nel 2012 ma derivati da materie prime coltivate comunque nel 2011 e vendute al soggetto passivo dell'accisa entro il 31 agosto 2012; il medesimo decreto ministeriale non fa invece alcuna distinzione ai fini della certificazione tra investimenti rispettivamente precedenti e successivi all'entrata in vigore delle direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE;

secondo le informazioni a disposizione sono molti gli operatori che, avendo già acquistato partite di bioliquidi prima dell'entrata in vigore delle citate disposizioni, e non essendo in grado di adeguare *ex post* i contratti agli obblighi di certificazione, si trovano nell'impossibilità di proseguire la propria attività; l'impatto negativo è piuttosto grave sull'intero settore, sulle attività dell'indotto e sull'occupazione (si parla di circa 5.000 occupati a rischio);

la normativa sulla certificazione introdotta con il decreto ministeriale 23 gennaio 2012 sembra a tutti gli effetti una violazione del principio di legittimo affidamento nonché contrastante con i principi comunitari di tutela della concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità europea), in quanto crea il presupposto per contenziosi tra gli operatori e l'amministrazione;

già nel mese di aprile 2012 alcuni primari operatori del settore hanno presentato ricorso al TAR del Lazio con richiesta di annullamento del predetto decreto ministeriale, previa sospensione cautelare di efficacia dello stesso, evidenziando tra l'altro di essersi trovati nell'impossibilità di adeguarsi alla nuova normativa, rischiando per tale motivo la perdita degli incentivi previsti e quindi la mancanza di una adeguata remunerazione di investimenti già effettuati confidando nella stabilità del precedente quadro normativo;

a seguito di tale ricorso, il TAR del Lazio ha concesso in data 27 luglio 2012 la sospensione cautelare richiesta, ritenendo che ne sussistano i presupposti, sollecitando altresì l'amministrazione al riesame sollecito della questione, impegna il Governo:

1) a ripristinare con effetto dal 1° gennaio 2012 le condizioni per la sopravvivenza economica degli impianti di produzione di energia elettrica da bioliquidi, prevedendo che, per gli impianti entrati in funzione dopo il 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2012, il coefficiente k possa essere rimodulato dal valore di 1,30 al valore di 1,80 previa richiesta al GSE a fronte dell'impegno a ridurre proporzionalmente la produzione incentivata e altresì dell'invarianza del numero di certificati verdi riconosciuti al produttore nell'arco di ciascun anno del periodo di incentivazione. Tale meccanismo consente, da un lato, di mantenere invariato il *budget* di spesa previsto dal GSE e, dall'altro lato, garantisce la produzione degli impianti per la vita utile originariamente prevista, con ripercussioni favorevoli in termini di salvaguardia dei livelli occupazionali, dell'indotto generato dal settore, nonché del rimborso dei finanziamenti concessi dal sistema bancario;

2) a rivedere in tempi brevi la configurazione e il funzionamento del sistema di certificazione nazionale della sostenibilità ambientale per i bioliquidi destinati alla produzione di energia elettrica prevista dal decreto ministeriale 23 gennaio 2012, e in particolare: a) a disporre che l'applicabilità delle nuove disposizioni sulla certificazione di sostenibilità ambientale riguardi esclusivamente i bioliquidi impiegati a far data dal 1° gennaio 2013 e non quelli impiegati in precedenza; b) a prorogare fino al 31 dicembre 2012 il termine di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale 23 gennaio 2012, in modo tale che entro tale termine siano ritenute comunque sostenibili le partite di bioliquidi prodotte nel 2010, 2011 o nel 2012 che vengano cedute al fornitore o all'utilizzatore entro il 31 dicembre 2012; c) qualora non fossero disponibili sul mercato un numero di certificati di sostenibilità tali da soddisfare gli obblighi, a introdurre disposizioni di salvaguardia, in analogia al settore biocarburanti e tenendo conto dell'impatto sulla redditività minima delle imprese, che può mettere a rischio la sopravvivenza economica delle imprese stesse.

(1-00696)

Sulle patologie oncologiche in Campania e sulla loro relazione con lo smaltimento illegale di rifiuti

Maria Fortuna INCOSTANTE (PD), ADAMO, AGOSTINI, AMATI, ANDRIA, ANTEZZA, ARMATO, BERTUZZI, BIONDELLI, CARLONI, CECCANTI, CERUTI, CHIAROMONTE, CHITI, DE LUCA Vincenzo, DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, FERRANTE, FIORONI, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLA, ICHINO, LEGNINI, MAGISTRELLI, MARITATI, MAZZUCONI, NEROZZI, VIMERCATI - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

con il termine di derivazione giornalistica "terra dei fuochi" si intende quella zona a cavallo tra le province di Napoli e Caserta costantemente interessata dal fenomeno dei roghi illegali per lo smaltimento dei rifiuti industriali e solidi urbani;

l'Istituto nazionale tumori "Fondazione Pascale" - il maggiore Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico oncologico del Mezzogiorno e centro di riferimento per la rete oncologica nazionale e regionale - nel luglio 2012 ha presentato un rapporto relativo alle patologie oncologiche in Campania, registrando in questa regione un'incidenza di patologie tumorali nettamente superiore alla media delle altre regioni italiane; secondo questo studio sarebbero proprio le province di Napoli e Caserta, prevalentemente colpite dal flagello dei roghi illegali, quelle a presentare i dati più sconcertanti: in provincia di Napoli si sono registrati incrementi percentuali del tasso di mortalità per tumori del 47 per cento fra gli uomini e del 40 per cento tra le donne, mentre in provincia di Caserta gli incrementi sono stati rispettivamente del 28,4 per cento e del 32,7 per cento. Questo in assoluta controtendenza rispetto ai dati che riguardano il resto del territorio nazionale, dove, al contrario, i tassi di mortalità per tumori sono rimasti stabili, se non addirittura diminuiti nelle regioni del Nord Italia;

nel settembre 2012 l'Osservatorio regionale per la valutazione dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie nell'area dell'assistenza primaria realizzato dalla Società italiana di medicina generale (Simg) e dal Consorzio nazionale delle cooperative mediche (Cncm) ha presentato dei dati altrettanto preoccupanti relativi alla salute nelle province di Caserta e Napoli;

secondo l'Osservatorio regionale, infatti, in Campania l'incidenza dei tumori è più alta rispetto alla media nazionale, in particolare nelle province di Napoli e di Caserta: l'incidenza del cancro alla prostata è del 15 per cento in più rispetto alla media nazionale, di quello al colon è dell'8 per cento, del melanoma al 4 per cento. Per il cancro dell'apparato respiratorio l'aumento si attesta sul 6 per cento;

sempre secondo la Simg, un bambino che nasce in Campania avrebbe un'aspettativa di vita di due anni inferiore alla media nazionale;

considerato che entrambi questi studi, al pari di altri autorevoli presentati in passato, mettono in evidenza l'interrelazione esistente tra il livello di inquinamento atmosferico, del terreno e delle falde acquifere dovuto

alle attività di smaltimento illegale di rifiuti (rifiuti solidi urbani e rifiuti industriali) e l'incidenza di patologie oncologiche tra la popolazione;
valutato, infine, che:

da notizie a mezzo stampa si apprende che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha incaricato i Carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe) a stilare un rapporto sulla situazione nei territori della "terra dei fuochi";

nella seduta della Camera dei deputati del 1° agosto 2012, nel rispondere ad un'interrogazione parlamentare (3-02427), il Ministro della salute annunciava l'insediamento di un gruppo di lavoro comune costituito da rappresentanti di Ministero, regione Campania e Istituto superiore di sanità e preannunciava il completamento di una relazione sulla situazione epidemiologica entro settembre di quest'anno, si chiede di sapere:

quali siano le modalità, la tempistica nonché lo stato di avanzamento delle operazioni di controllo effettuate su incarico sia del Ministro della salute che del Ministro dell'ambiente con riguardo ai rispettivi ambiti di competenza;

quali siano le informazioni a disposizione dei Ministri in indirizzo e quali siano le iniziative di competenza che si intende adottare per far fronte alla grave e preoccupante situazione in cui versano i Comuni all'interno della cosiddetta terra dei fuochi, a cavallo tra la provincia di Napoli e quella di Caserta.
(2-00527p. a.)

Sulla bonifica del sito di interesse nazionale di Crotone, Cassano e Cerchiara

Dorina BIANCHI (PDL) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in data 25 settembre 2012 il TAR della Calabria, nell'occasione presieduto dal dottor Giuseppe Romeo e dai consiglieri estensori e referendari dottoressa Concetta Anastasi e dottoressa Anna Corrado, ha accolto i ricorsi R.G. 1349/2007 ed R.G. 516/2011 presentati dalla società Sasol Italy SpA allo scopo di ottenere l'annullamento dei decreti n. 3926 del 2007 e n. 1102 del 2011 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

tali decreti imponevano alla società Sasol Italy l'effettuazione dell'opera di bonifica del sito di interesse nazionale (SIN) di Crotone, Cassano e Cerchiara, che nel tempo ha ospitato nell'ordine la Montecatini, Montedison, Enichem, Condea Augusta e, per ultimo appunto, la Sasol Italy SpA;
i decreti ministeriali obbligavano la Sasol Italy SpA ad effettuare, nello specifico, la bonifica dell'area (di sua proprietà fino al settembre 2009) dei componenti di sodio silicato e fosfato ammonico, gravemente nocivi per la salute pubblica;

il collegio giudicante ha rilevato che, nel novembre 2009, la subentrante proprietaria dell'area, ovvero la società Kroton Gres 2000, comunicava al Ministero di assumersi non solo la titolarità materiale dell'area, ma anche l'incombenza di subentrare nell'opera di bonifica dello stabilimento oggetto del contendere, come risulta da esplicito comunicato della stessa Kroton Gres 2000 del 12 aprile 2010;

non essendo stato prodotto però, secondo il dettato della sentenza del TAR della Calabria, un approfondimento istruttorio circa il titolo giuridico in grado di determinare la legittimazione passiva della Sasol Italy SpA in merito all'intervento da compiere ed alla sua reale gradazione;

non essendo stato effettuato, sempre tenendo conto della sentenza del TAR, un approfondimento istruttorio relativo al diverso tipo di responsabilità derivante dalla posizione di responsabile dell'inquinamento e di semplice proprietaria dell'area, la Corte ha deciso di non poter respingere i ricorsi della Sasol Italy che quindi non può essere chiamata ad eseguire il risanamento in quanto, allo stato delle cose, tutte le società che si sono succedute nella proprietà dell'area sarebbero contemporaneamente "precedenti", ciascuna mantenendo un rapporto esclusivo con la pubblica amministrazione competente;

considerato che sulla base della sentenza del TAR, l'area di Crotone, Cassano e Cerchiara resta ancora in attesa dell'inizio di un'opera di bonifica che possa liberare la zona dalla presenza di materiali pericolosi per l'incolumità pubblica e la salubrità dell'intero territorio,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di questa gravissima situazione di stallo giuridico-procedurale che si è venuta a determinare a Crotone;

che cosa intenda fare, per quanto di propria competenza, per sbloccare una vicenda paradossale in cui, per difetti di motivazione ed istruttoria, pare impossibile risalire all'effettiva proprietaria del sito da bonificare e, soprattutto, all'effettivo soggetto competente nel portare avanti ed a compimento l'urgente opera di risanamento;

se sia possibile convocare un urgente tavolo di lavoro che possa, alla presenza delle autorità a vario titolo interessate nonché degli amministratori locali, giungere ad una conclusione di questa incresciosa vicenda la cui uniche vittime sono la popolazione residente ed il territorio coinvolto. (4-08311)

Senato – seduta del 3 ottobre

Sull'interpretazione di alcune disposizioni del decreto relativo all'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici

Sergio DIVINA (LNP) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici", all'art. 8, comma 8, dispone: "Alla tariffa di riferimento per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili operanti in cogenerazione ad alto rendimento, spetta un premio così differenziato: a) 40 euro/MWh, per impianti alimentati dalle tipologie di cui al comma 4, lettera a) [impianti alimentati con colture dedicate es. mais, sorgo, insilati in generale] e da bioliquidi sostenibili; b) 40 euro/MWh, per impianti a biomasse di cui al comma 4, lettera b) [impianti alimentati con sottoprodotti agricoli es. letame, vinacce, scarti alimentari], qualora il calore cogenerato sia utilizzato per teleriscaldamento; c) 10 euro/MWh, per gli altri impianti",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda chiarire se l'incentivo di cui all'art. 8, comma 8, sarà pari soltanto a 10 euro per MWh per gli impianti biogas alimentati a sottoprodotti; se lo stesso incentivo per gli impianti a coltura dedicata sarà di 40 euro per MWh, considerato che, se così fosse, sarebbero ridotte fortemente l'incentivazione e la disparità tra le due tipologie d'impianto (impianto con sottoprodotti e impianto a colture dedicate), nonché risulterebbe molto indebolito lo spirito generale della norma nel promuovere un biogas più sostenibile;

se intenda spiegare se il calore ottenuto dall'impianto dovrà essere ceduto interamente al sistema di teleriscaldamento, oppure se sarà possibile destinare ad esso una quantità minima ai soli fini del riconoscimento dell'incentivo e impiegare la restante in altri modi;

se intenda chiarire se sarà possibile utilizzare il calore dell'impianto biogas presso lo stesso impianto di produzione per processi secondari (ad esempio l'essiccazione del materiale residuale della fermentazione), oppure se sarà necessario costituire una società terza alla quale demandare questi processi secondari utilizzando (eventualmente acquistando) il calore dell'impianto;

se intenda chiarire se sarà possibile utilizzare il calore per produrre nuova energia elettrica da vendere al gestore della rete elettrica;

se intenda chiarire, infine, se sarà possibile utilizzare il calore per processi di refrigerazione (ad esempio nelle celle frigorifere aziendali).

(4-08331)

Sulla disputa in corso tra la Salerno pulita SpA e la Tempor, agenzia di somministrazione di lavoro

Antonio PARAVIA (PDL), FASANO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno* - Premesso che:

da quanto si evince da articoli di stampa, sarebbe in corso una controversia tra la Salerno pulita SpA, società partecipata per il 98,87 per cento per cento dal Comune di Salerno, e la Tempor, agenzia di somministrazione di lavoro che fornisce alla stessa azienda municipalizzata gli operai preposti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani in città;

in particolare l'agenzia interinale avrebbe nei giorni scorsi comandato in ferie 181 unità di lavoratori somministrati a Salerno pulita, a causa di ripetute violazioni contrattuali inerenti a crediti che la Tempor vanterebbe nei riguardi del Comune per l'ammontare complessivo di circa 2,9 milioni di euro; contestualmente la Tempor avrebbe avvisato tali dipendenti dell'interruzione del rapporto con la Salerno pulita;

il mancato pagamento, entro i termini pattuiti e rinegoziati, da parte del Comune dei crediti vantati dall'agenzia interinale avrebbe così messo a rischio, in più di una circostanza, la regolare gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, causando notevoli disagi ai cittadini e alla stessa immagine della città di Salerno, in momenti delicati come il periodo di ferragosto o la festa patronale di San Matteo;

infatti, la disputa in corso tra la municipalizzata e l'agenzia interinale ha, in più di una circostanza, richiesto l'intervento diretto del Prefetto di Salerno per scongiurare un'emergenza pubblica ed evitare l'eventuale accumulo dei rifiuti lungo le strade cittadine;

da quanto si evince da organi di stampa sembrerebbe che a seguito del comando in ferie, peraltro retribuito, i lavoratori abbiano prestato comunque la loro opera, utilizzando beni strumentali di Salerno pulita, poiché indotti dalla promessa di futura assunzione diretta da parte della stessa società; tale circostanza è avvalorata dal fatto che le maggiori sigle sindacali starebbero avviando trattative finalizzate ad una stabilizzazione degli

operai attraverso l'assunzione diretta degli stessi in Salerno pulita SpA da parte dell'amministrazione comunale;
in questo frangente gli stessi operatori avrebbero, quindi, lavorato senza alcuna forma di garanzia e senza copertura assicurativa;
tale situazione è stata peraltro formalmente segnalata dalla stessa Tempor alla Direzione territoriale del lavoro di Salerno, con la contestuale richiesta di operare i relativi controlli;
sembrerebbe, inoltre, che alcuni sindacalisti, forse unitamente ad alcuni dirigenti della Salerno pulita, avrebbero indotto i lavoratori in forza alla Tempor a presentare dimissioni di massa per poter, in un secondo momento, essere assunti da tre differenti società interinali, i cui criteri di selezione da parte dell'amministrazione comunale sarebbero ignoti;
la raccolta dei rifiuti solidi urbani e la pulizia delle strade rappresenta uno dei principali servizi pubblici, la cui corretta gestione incide direttamente sulle condizioni igienico-sanitarie della città oltre che sulla sua immagine,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se gli stessi corrispondano al vero;
se a seguito della denuncia della Tempor alla Direzione territoriale del lavoro di Salerno siano stati predisposti controlli e quali riscontri l'Ispettorato del lavoro abbia ottenuto;
se per la "stabilizzazione" presso società partecipate dalla pubblica amministrazione non si debba procedere esclusivamente svolgendo apposite procedure di evidenza pubblica;
quali provvedimenti il Governo intenda assumere al fine di scongiurare il verificarsi di un'emergenza-rifiuti a Salerno.
(4-08332)

Camera – seduta del 4 ottobre – Risposte

Sugli interventi da adottare per incentivare il completo sviluppo sostenibile del comparto agricolo italiano

Giorgio JANNONE (PDL). — *Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico.* — Per sapere – premesso che:

un patto d'intesa, firmato nei giorni scorsi a Roma da Enea (l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e Cra (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura), per coinvolgere il sistema agricolo e agroalimentare verso la produzione e l'utilizzo di energia pulita. Implementando le tecnologie per l'accumulo energetico e intervenendo su processi produttivi e risorse agricole. «L'agricoltura», afferma Carlo Alberto Campiotti, responsabile del servizio agricoltura dell'unità efficienza energetica dell'Enea, «per quello che riguarda le rinnovabili è un settore pieno di potenzialità. Non solo per il risparmio, ma anche per la produzione vera e propria dell'energia». «In Italia», prosegue Campiotti, «questa è la prima volta che si tenta uno sviluppo sostenibile del settore agricolo in maniera totale. Con azioni pratiche che mirano alla riduzione delle emissioni e a valorizzare le fonti agro-energetiche». Uno sviluppo che passa dal recupero energetico dei residui zootecnici e vegetali, ma anche dalla diversificazione e dalla tracciabilità dei prodotti agroalimentari. E, tra i passi più importanti, la produzione di biogas. «In futuro», sottolinea Giuseppe Alonzo, commissario del Cra, «l'uso delle biomasse a fini energetici è il settore strategico su cui concentrare le attività di ricerca e sviluppo tecnologico. Il biogas agricolo, infatti, rappresenta per l'agricoltura la più grande opportunità di sostenibilità energetica ed economica. Ed è per questo motivo», afferma il professore, «che è necessario aiutare le aziende troppo piccole ad affrontare al meglio il mercato energetico. Incentivandone l'unione, ai fini di costruire impianti comuni per la produzione di metano»;

in più, a condurre le aziende agricole verso la trasformazione verde, non solo la produzione di biogas, ma anche l'introduzione di nuove certificazioni per semplificare l'accesso agli incentivi. «Sono molti i punti», puntualizza il responsabile di Enea, «su cui si dovrà intervenire per migliorare l'efficienza energetica del settore. Facilitando i protagonisti a investire in risparmio e innovazione». Tra gli aiuti, l'utilizzo per la prima volta nel settore dei cosiddetti certificati bianchi. Titoli d'efficienza energetica un tempo all'appannaggio esclusivo di industria ed edilizia. «Stiamo preparando», conclude Campiotti, «schede tecniche specifiche per il settore agricolo. In particolare, per l'uso della biomassa solida nel riscaldamento delle serre, per l'uso di biogas nelle imprese agricole, per la riduzione di energia nell'irrigazione e per l'impiego della bioplastica e dell'agricoltura organica». A tracciare la strada da seguire per ottenere i certificati bianchi, il primo prototipo di impresa agricola totalmente sostenibile. «Come esempio per le altre aziende», anticipa Alonzo, «abbiamo scelto un'impresa zootecnica di Monterotondo, in provincia di Roma. Si tratta di un allevamento di bovini già molto avanti sul fronte della sostenibilità. Un circolo quasi chiuso, visto che produce già *in loco* tutto il

mangime necessario e utilizza gli escrementi per la produzione di biogas. E che presto verrà dotata di impianti fotovoltaici sui tetti delle stalle e di sistemi per il riciclo dell'acqua sanitaria. Infine», conclude il Commissario del Cra, «per renderla completamente a zero emissioni anche la possibilità di limitare l'anidride carbonica prodotta dalle coltivazioni. Per questo, stiamo inserendo nel suolo del biochar (carbone vegetale per arricchire i suoli, ndr), materiale che trattiene la CO₂»;

centrale, del resto, il dibattito oramai aperto in tutto l'emisfero per l'utilizzo e lo sfruttamento delle energie naturali all'interno dell'agricoltura. Tra i più recenti appuntamenti, le tre giorni svedese che si è svolta dal 29 al 31 maggio a Jönköping per la sesta edizione del *World Bioenergy*. Dove, fra escursioni nei campi e sessioni tematiche, si potranno vedere a 360 gradi tutti i possibili utilizzi delle biomasse. Anche grazie a uno dei maggiori eventi mondiali sul tema, il *World Pellets 2012*. Oppure, per seguire l'esempio delle campagne olandesi e scoprire come far fruttare al meglio l'utilizzo di biomasse, una buona occasione è non perdere ad Amsterdam (28-29 novembre) la seconda edizione di *bioenergy commodity*, una serie di eventi e conferenze per collocare in maniera redditizia l'energia verde sul mercato —:

quali interventi i Ministri intendano adottare, al fine di incentivare il completo sviluppo sostenibile delle attività relative al comparto agricolo in Italia.

(4-16420)

Risposta. — *In riferimento all'interrogazione in esame, concernente gli interventi da adottare per incentivare il completo sviluppo sostenibile del comparto agricolo italiano, evidenzio che il decreto legislativo n. 28 del 2011 ha già promosso e sostenuto diverse tipologie di sostegno rivolte, in particolare, al sistema agricolo ed agroalimentare nazionale, con l'obiettivo di stimolare la produzione e l'utilizzo dell'energia da sottoprodotti agricoli e biomasse di provenienza agricola.*

In particolare, l'articolo 24 della predetta norma, ha definito diverse premialità per gli impianti di produzione di energia elettrica di piccola taglia alimentati a biomasse, che favoriscono percorsi virtuosi sostenibili nella filiera agroalimentare. Tale disposizione contempla, inoltre, l'emanazione del decreto interministeriale per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (attualmente all'esame della conferenza Stato-regioni) in cui, tra l'altro, vengono stabilite, in modo puntuale, le modalità di accesso alle incentivazioni ivi disciplinate per l'uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti negli impianti in grado anche di contenere e ridurre l'azoto prodotto da effluenti zootecnici.

Analogo sostegno è previsto dagli articoli 21 e 28 del citato decreto legislativo per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, per interventi di alta efficienza energetica, nonché per l'immissione del biometano in rete (in questo caso, tramite l'obbligo di sostituzione di caldaie a biomasse e/o gasolio obsolete, potenzialmente inquinanti).

Evidenzio infine che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 29 del suddetto decreto (ove sono stabilite le modalità per la elaborazione, a cura dell'Enea, di 15 schede tecniche specifiche ai fini dell'accesso al meccanismo di incentivazione dei certificati bianchi) è stato costituito un tavolo di coordinamento tra il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e l'Enea, come previsto dall'accordo di collaborazione siglato recentemente tra i due enti, per la predisposizione, per la prima volta, di una scheda specifica per agricoltura e, in particolare, per l'uso della biomassa solida nel riscaldamento delle serre e del biogas nelle imprese agricole.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Mario Catania.